

Per il rimborso o discarico di quote inesigibili la giurisdizione spetta alla Corte dei conti

Autore: Buscema Angelo

In: Diritto tributario

INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE

La
controversia

instaurata

dal
concessionario della
riscossione
dei
tributi
avverso
il
provvedimento

dell'Amministrazione finanziaria di rigetto della domanda di rimborso o di discarico delle quote inesigibili, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica e che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile. A diversa conclusione non può indurre

lo ius superveniens costituito dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.

80

in quanto detta norma è intesa a regolamentare i confini fra

la

giurisdizione del

giudice

ordinario

e

la

giurisdizione

esclusiva

del

giudice amministrativo nella materia concernente i servizi pubblici,

non

incidendo in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della

Corte

dei Conti in materia di contabilità pubblica e di vertenze di

natura

contabile tra lo Stato e gli enti

pubblici,

da

un

lato,

ed

i

cosiddetti

agenti contabili - nel novero dei quali sono da ricomprendere i concessionari della riscossione dei tributi -

dall'altro.

Tale importante assunto è stato statuito dall'ordinanza
n. 8957 del 3 aprile 2007 (dep. il 16 aprile 2007) della Corte Cass., SS.UU. civ. .

In particolare , l'iter logico giuridico adottato da tale decisum si è così sviluppato : “La questione posta con il ricorso
è
se
la
controversia instaurata dal
concessionario
del
servizio
di
riscossione
dei
tributi avverso il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria di
rigetto
della domanda di rimborso o di discarico di
quote
inesigibili,
ai
sensi
degli artt.
74
e
seguenti
del
D.P.R.
n.

43
del
1988,
sia
devoluta
alla giurisdizione del giudice amministrativo
oppure
alla
giurisdizione
della Corte dei Conti. La questione va risolta in quest'ultimo senso.

Queste Sezioni

Unite
hanno
già
avuto
modo
di
affermare
che:

"La controversia instaurata dal concessionario della riscossione dei tributi per ottenere lo sgravio provvisorio è devoluta alla
giurisdizione
della
Corte dei Conti, atteso che l'unicità del
provvedimento,
la
natura
provvisoria dello sgravio e gli effetti che esso, ove disposto, è destinato
a
produrre non giustificano una diversa giurisdizione e tenuto conto che, a norma degli artt. 103, comma 2,
della Costituzione, 13 e 44 del

R.D.

12

luglio

1934, n.

1214, 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 e 127 del D.P.R.

15

maggio 1963,

n.

858,

alla

Corte

dei

Conti

è

attribuita

una

giurisdizione tendenzialmente

generale

(ancorché

secondo

ambiti

la

cui

concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore) in materia di contabilità pubblica, giurisdizione che riguarda ogni controversia

inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile.

Né

a
diversa
conclusione
può
indurre
lo
ius superveniens costituito dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n.
80
(nel testo risultante dal dettato - unico suscettibile
di
operare
per
effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 292
del
2000
-
dell'art.
7 della L. 21 luglio 2000, n. 205), poiché detta norma, come reso
palese
dal suo tenore letterale e dalla relativa ratio,
è
intesa
a
regolamentare
i confini fra la
giurisdizione
del
giudice
ordinario
e
la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella

materia
concernente
i
servizi pubblici,
ma
non
incide
in
nessun
modo
sulla
previgente

competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica
e di vertenze di natura contabile tra lo Stato e
gli
enti
pubblici,
da
un lato, ed i cosiddetti agenti contabili
-
nel
novero
dei
quali
sono
da ricomprendere i concessionari della riscossione dei
tributi

-
dall'altro" (Cass., SS.UU., ordinanza n. 6956 del 2003). Più di recente è stato ribadito che: "La Corte dei
conti è deputata alla verifica dei rapporti
di

dare
ed avere tra
l'agente
contabile
e
l'Amministrazione
nonché
del
risultato contabile finale di detti rapporti.
Ne
deriva
che,
cessato
il
rapporto concessorio, ogni controversia relativa al 'saldo', attivo o passivo,
della gestione dell'agente contabile va promossa innanzi all'autorità competente a giudicare della
responsabilità contabile, cioè alla Corte dei Conti" (Cass., SS.UU., sentenza n. 15658 del 2006; nella
medesima prospettiva
cfr.
Cass., SS.UU., sentenze n. 237/1999 e n. 8580/2003).

RIFLESSIONI

Spetta alla Corte dei
Conti,
ai sensi dell'art. 85 del D.P.R.
28
gennaio
1988,
n.
43,

giudicare
sulla controversia
tra
il
concessionario
per
la
riscossione
dei
tributi
e l'Amministrazione finanziaria relativa al rigetto delle domande di
rimborso e disarcico presentate dal concessionario ai sensi dell'art. 74 del medesimo D.P.R. n. 43 del
1988, restando irrilevante lo ius
supervenienti
costituito dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n.
80
(nel
testo
risultante
dal dettato - unico suscettibile di operare per
effetto
della
sentenza
della Corte Costituzionale n. 292 del 2000 - dell'art. 7 della L. 21 luglio
2000, n. 205), poiché detta norma -
intesa
a
regolamentare
i
confini
fra
la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia

concernente i servizi pubblici - non incide
in alcun
modo
sulla
previgente
competenza
giurisdizionale
tendenzialmente generale della Corte dei Conti in
materia
di
contabilità
pubblica
e
di vertenze di natura contabile tra lo Stato e gli enti pubblici, da
un
lato, ed
i
cosiddetti
agenti
contabili
nel novero dei quali sono da ricomprendere i concessionari della riscossione dei tributi - dall'altro.

I ricorsi in materia di rimborso di quote inesigibili non si profilano come impugnativa di annullamento del provvedimento amministrativo, ma investono l'intero rapporto, in quanto l'oggetto della lite è l'esistenza di un diritto soggettivo vantato dall'esattore, il cui riconoscimento è negato dall'ente impositore (ex plurimis, cfr sezione giurisdizionale Friuli n. 5 8/2001).

Giova ricordare che la Consulta con sentenza n. 1 del 19 gennaio 2007
ha precisato che :

- il giudizio per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili fuoriesce dallo schema generale dei giudizi contabili, nei quali il pubblico ministero, intervenendo a tutela dell'ordinamento e degli interessi generali ed indifferenziati della collettività (sentenza n. 104 del 1989), agisce, per questa via, anche a tutela degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle amministrazioni pubbliche. Infatti tale giudizio è ad istanza di parte e l'azione è esercitata nel suo esclusivo interesse dall'esattore, il quale è solo uno dei soggetti del rapporto contabile in discussione, mentre l'amministrazione finanziaria, che è l'altro soggetto del medesimo rapporto, resta fuori dal processo
- questa diversità di trattamento delle parti del rapporto, determinata dalle norme censurate, contrasta con il diritto di difesa, con il principio del contraddittorio e con il principio della parità delle parti, sanciti dagli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. Pertanto, le norme denunciate, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore (parte istante) sia notificato all'amministrazione (parte resistente) e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi, violano i predetti articoli della Costituzione.

Secondo la predetta sentenza della Consulta

la pur necessaria partecipazione del Pubblico ministero, quale garante dell'imparziale buona gestione contabile, non soddisfa di per sé la richiesta condizione di parità processuale e di contraddittorio tra le parti sostanziali del rapporto, l'una delle quali viene a essere del tutto estromessa dalla dialettica processuale, sino al punto che, non avendo partecipato al giudizio di primo grado, in caso di esito negativo del giudizio, a essa è preclusa anche la possibilità di un eventuale appello, garantito invece sempre al ricorrente, con una sostanziale ingiustificata differenziazione di percorribilità dei gradi di giudizio tra le parti del rapporto. A nulla rileva per la Corte che:

a.

il procuratore regionale, nei giudizi per denegato rimborso di quote d'imposta inesigibili, è tenuto a coinvolgere nell'istruttoria l'Amministrazione finanziaria, giacché l'articolo 54, primo comma, del regolamento di procedura prevede che il procuratore regionale, prima di formulare le proprie conclusioni, compie "le istruttorie che ravvisi necessarie"

b.

rientra nel potere-dovere del Pubblico ministero - attesa la funzione, che gli è devoluta, di tutela degli interessi generali dell'Erario - l'acquisizione del fascicolo amministrativo e, con esso, del punto di vista dell'Amministrazione finanziaria, la quale, resa così edotta della pendenza del giudizio, ha la possibilità, ove lo ritenga opportuno, di intervenire nel giudizio promosso dall'esattore.

Va disattesa, per la Consulta, la tesi secondo cui, sulla base della normativa vigente, nel giudizio contabile per denegato rimborso o discarico di quote di imposta inesigibili, il principio del contraddittorio è rispettato, svolgendosi il procedimento tra agente contabile e procuratore presso la Corte dei conti, in condizioni di assoluta parità.

Da ultimo va precisato che anche

la giurisprudenza di merito tributaria (Commissione Tributaria Provinciale di Roma sez. 12 sentenza n. 208 del 6 giugno 2007) così statuisce : "La Commissione ritiene che

la controversia instaurata dal Concessionario del servizio di riscossione dei tributi avverso il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria di rigetto della domanda di rimborso o di discarico di quote inesigibili con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sia devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica, giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di agenti contabili nel novero dei quali sono da ricomprendere i concessionari della riscossione dei tributi. In tal senso si è espressa la Cassazione SS.UU. con Ord. n. 8957 del 3 aprile 2007, dep. il 16 aprile 2007. "

ANGELO

BUSCEMA

DIRIGENTE UFFICIO CONTENZIOSO DR LAZIO

TEL-06225982359

<https://www.diritto.it/per-il-rimborso-o-discardio-di-quote-inesigibili-la-giurisdizione-spetta-alla-corte-dei-conti/>